



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Iter di approvazione del bilancio 2024

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Revisione del bilancio dell'esercizio 2024

Scopri di più

L'iter di approvazione del bilancio ha il suo inizio con la redazione del **progetto di bilancio**, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario, e della **relazione sulla gestione**, ad opera dell'organo amministrativo.

I **documenti di bilancio** – progetto di bilancio e relazione sulla gestione – devono essere **trasmessi all'organo di controllo** (collegio sindacale o revisore) almeno **30 giorni** prima del **giorno fissato per l'assemblea di approvazione** del bilancio d'esercizio, per consentire **eventuali osservazioni** o proposte ([articolo 2429, cod. civ.](#)).

Va da sé, quindi, che il **termine per l'invio all'organo di controllo** è individuato a **ritrso**, dal giorno in cui è convocata l'assemblea dei soci che **deve deliberare l'approvazione del bilancio**.

Il **termine ordinario** per l'approvazione del bilancio è fissato in **120 giorni** dalla **chiusura dell'esercizio**. Ne deriva che, con riferimento al bilancio dell'esercizio solare 2024, la **convocazione dell'assemblea deve essere fissata**, al più tardi, entro il **30 aprile 2025**.

Ebbene, ipotizzando la **convocazione dell'assemblea in data 30 aprile 2025**, la trasmissione all'organo di controllo del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione **deve avvenire** entro l'**31 marzo 2025**.

Il **progetto di bilancio**, la **relazione sulla gestione**, nonché la **relazione dell'organo di controllo** devono restare **depositati** nella **sede** della società **durante i 15 giorni** che **precedono l'assemblea e fino all'approvazione**, in modo che i soci possano prenderne visione. Ciò significa che il collegio sindacale o il revisore deve **redigere la propria relazione** entro al massimo **15 giorni** dal termine ultimo per la **ricezione dei documenti di bilancio**; quindi, sulla base dell'esempio proposto, la scadenza è il **14 aprile 2025**.

Gli amministratori delle società **prive dell'organo di controllo** non sono tenuti ad osservare il termine **“a ritrso”** dei 30 giorni; per essi è sufficiente **depositare il bilancio e la relazione sulla gestione presso la sede sociale**, avendo riguardo al **termine dei 15 giorni precedenti**.



l'assemblea.

Il **termine di convocazione dell'assemblea dei soci** per l'approvazione del bilancio può, altresì, avvenire entro il **maggior termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

Tuttavia, il **differimento è consentito** soltanto se tale possibilità – e non anche le cause che lo legittimano – è prevista dallo **statuto**, in presenza di:

- società tenute alla redazione del **bilancio consolidato**; oppure
- **particolari esigenze** connesse con la **struttura e l'oggetto** della società.

Per il bilancio dell'esercizio sociale 2024, il maggior termine di 180 giorni cade il **29 giugno 2025**.

In merito alla modalità di **svolgimento** dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio, giova ricordare che il Decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024, convertito nella L. 15/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025) ha **prorogato** il termine per tenere con **modalità semplificate le prossime assemblee di approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024**, ai sensi dell'[articolo 106, D.L. 18/2020](#).

In particolare, nelle **Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici**, la novella normativa dispone la possibilità **fino al 31 dicembre 2025** di:

- prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del **voto** in via **elettronica** o per **corrispondenza** e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- prevedere che l'assemblea si svolga, anche **esclusivamente**, mediante **mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la **necessità che si trovino nel medesimo luogo**, ove previsti, **il presidente, il segretario o il notaio**.

Infine, le **Srl** possono, altresì, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'[articolo 2479, comma 4, cod. civ.](#), e alle diverse disposizioni statutarie, che **l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.